

STATUTO

**MAB MULTISERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
PIAZZA PERICLE FAZZINI 8
Numero REA: AP - 263008
Codice fiscale: 02412060440
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" all'atto di Raccolta n. 22.417

Statuto di cooperativa sociale tipo B
Piccola cooperativa sociale ""MAB Multiservice Società
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.""

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

1) E' costituita con sede nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) la Società Cooperativa Sociale denominata "MAB Multiservice Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.", ai sensi del D.lgs. 460/97; con sigla "MAB Multiservice Coop sociale O.N.L.U.S.".

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

2) La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Titolo II

SCOPO SOCIALE

3) La Cooperativa si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla Legge n. 381 del giorno 8 novembre 1991 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991) "Disciplina delle cooperative sociali", con riferimento all'articolo 1, rubricato "Definizione", lettera b), avendo come scopo sociale quello di favorire l'inserimento di persone svantaggiate attraverso la realizzazione delle attività di cui al successivo articolo 4.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,

stipula con i soci lavoratori, contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ammessa dal vigente ordinamento giuridico.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e succ. mod. che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la Cooperativa si ispira al principio della parità di trattamento dei soci.

OGGETTO SOCIALE

4) La cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 381 del giorno 8 Novembre 1991, art. 1 lettera b), intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate alla formazione, tirocinio, accompagnamento verso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso l'esperienza del lavoro associato ed autogestito.

Al fine della realizzazione del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, la Cooperativa potrà':

- * gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e manutenzione sia per privati che per enti pubblici;

- * gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per privati che per enti pubblici;

- * gestire direttamente e/o con appalti tutti i servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzione giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;

- * coltivare con le diverse tecniche terreni agro forestali finalizzati alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

- * organizzare e condurre in proprio aziende agricole;

- * gestire direttamente e/o con appalti servizi urbani quali custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, servizi cimiteriali, servizi di trasporto di beni e persone, e altri servizi rivolti alla collettività di competenza comunale;

- * gestire direttamente e/o con appalti lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;

- * organizzare e gestire in proprio laboratori;

- * organizzare squadre per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi

della normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale loro commercializzazione, effettuare attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e materiale vario usati, di autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei materiali sopra elencati, e attività di consegna, ritiro a domicilio, trasporto e trasloco mobili, e di raccolta abiti e mobili usati;

* effettuare attività di piccoli lavori e manutenzione, ristrutturazione edile, tinteggiature, posa pavimenti, impianti termici, elettrici, idraulici, fotovoltaici; manutenzione infissi, serramenti in legno, restauro, riparazione e decorazione mobili;

* gestire direttamente e/o con appalti canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;

* acquistare e/o affittare macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi;

* gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, rifugi alpini, agriturismi e strutture simili, e più in generale somministrare al pubblico alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;

* progettare e gestire attività volte alla prevenzione o lotta alle dipendenze;

* gestire corsi teorico-pratici di avviamento professionale, tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

* realizzare progetti di accoglienza, per favorire la risocializzazione ed il riavvicinamento all'ambiente lavorativo, quale spazio d'osservazione e messa a punto di percorsi individuali anche per conto di terzi, anche attraverso l'attività di formazione di persone svantaggiate o di minori in dispersione scolastica;

* progettare e gestire attività e servizi di accoglienza ricettivo-turistica finalizzata alla promozione del turismo culturale consapevole.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, la costruzione e l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio e di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

La Cooperativa potrà collaborare con altre cooperative, ivi compreso l'acquisto e lo scambio di prodotti e servizi, stipulare convenzioni con la Regione per ottenere l'assegnazione del servizio civile volontario e con enti pubblici per ottenere l'assegnazione di personale in borse lavoro, beneficiare dei contributi previsti ed erogati dalla U.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione, Provincia, Comunità Montane e Comuni nello svolgimento delle attività sopra citate, assumere partecipazioni in altre cooperative, aderire a singole iniziative o ad associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative sociali, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, anche cooperative, sia in Italia che all'estero specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Titolo III

Soci

5) Il numero dei soci non può essere inferiore a tre e superiore a 8 (otto).

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, questi ultimi senza diritto di voto.

6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 750 (settecentocinquanta) complessive, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f.1) socio prestatore di lavoro;
 - f.2) socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - f.3) socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 318;
 - f.4) socio sovventore.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che, per i soci sovventori, non potrà essere di importo complessivo inferiore a euro 1.000 (mille);
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione ed in nessun caso restituibile e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro del precedente articolo 6.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2525 Codice Civile.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di

amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381).

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Titolo IV

Recesso - Decadenza - Esclusione

9) La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

10) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

11) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti:

- a) dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale;
- b) nei confronti dei soci dichiarati in esubero in attuazione del programma di mobilità di cui all'art. 25, punto 9);
- c) può altresì essere dichiarato decaduto il socio che in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite

di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

12) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;

b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte, alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa;

g) che, dopo la sua ammissione alla cooperativa, sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi, contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c).

La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori e ai soci persone giuridiche.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

14) I soci receduti, deceduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo ventidue del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

15) In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

16) I soci, receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva.

Titolo V

Trattamento dei soci cooperatori

17) In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento interno ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al

comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi causino alla cooperativa per dolo, o per colpa, durante la prestazione di lavoro.

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Titolo VI

Patrimonio sociale

19) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 200,00 (duecento e zero centesimi);
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

20) Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

21) Le quote detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

22) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto economico, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei ristorni al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il 3% (tre per cento), o comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali

fruttiferi aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

Titolo VII

Organi sociali

23) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea dei soci

Materie di competenza

24) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo

amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;

4. la modificazione dello statuto;

5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7. l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega di rappresentanza.

Assemblee

25) La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Costituzione e quorum deliberativi

26) In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in Prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sui punti 4 e 5 del precedente articolo 24 (ventiquattro), per i quali è richiesto il voto favorevole diretto o per delega di almeno la metà dei soci, e per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di

stabilire diverse modalità di votazione.

Diritto al voto

27) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la Cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi distribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione

28) Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero cinque consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più

Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da consigliare l'ulteriore abbreviazione di tali termini.

In ogni caso la convocazione deve essere fatta con un congruo anticipo tale da consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.
29) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C..

Il Presidente

30) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Collegio sindacale

Composizione e doveri dei sindaci

31) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 c.1 c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi Professionali

individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c. c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

32) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

33) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d)

ed e) dell'articolo 22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale versamento va effettuato al Ministero del Lavoro.

Titolo IX

Clausola compromissoria

34) Le controversie nascenti fra i soci o tra la società ed i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti territorialmente competente, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Ove lo stesso non provveda, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale nel cui circondario la società ha la sede legale.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

La modifica e la soppressione di detta clausola dovranno essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del totale.

Titolo X

Disposizioni generali

35) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

36) Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 33 sono inderogabili e devono essere osservate.

37) Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

FIRMATI: SIMONE NARCISI - ZARROLI FEDERICO - ALBINO FARINA
Notaio (segue impronta sigillo)